



**Procura della Repubblica
Direzione Distrettuale Antimafia
Trieste**

Prot. n. 1865 /2021 U.

Al Questore di

**TRIESTE
UDINE
GORIZIA
PORDENONE
VENEZIA**

anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;

al Comandante Provinciale dei Carabinieri di

**TRIESTE
UDINE
GORIZIA
PORDENONE
VENEZIA**

anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;

al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di

**TRIESTE
UDINE
GORIZIA
PORDENONE
VENEZIA**

anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;

**al Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale
al Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria
al Dirigente del Settore di Polizia di Frontiera
al Dirigente del Compartimento di Polizia Postale
anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;**

**FVG
FVG
FVG
FVG**

**al Comandante della Sezione Anticrimine R.O.S. Carabinieri
al Comandante del N.A.S.
al Comandante del N.O.E.
al Comandante del Nucleo T.P.C. (Tutela Patrimonio Culturale)
al Comandante del Nucleo Operativo Protezione N.O.P.
al Capo Sezione della D.I.A.
al Dirigente dell'Ufficio Polizia Marittima
al Dirigente dell'Ufficio Polizia di Frontiera
ai Comandanti delle Polizie Locali del Circondario di
al Direttore Marittimo
al Comandante Provinciale VV.FF.
al Direttore del Servizio Forestale Regionale
al Direttore dell'Agenzia delle Entrate
al Direttore dell'Agenzia delle Dogane
al Direttore dell'INPS
al Direttore dell'INAIL
al Direttore dell'Ispettorato del Lavoro**

**UDINE
"
"
"
"
TRIESTE
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"**

al Direttore Generale dell'A.S.U.G.I.

“

al Direttore della Casa Circondariale di

TRIESTE
UDINE
TOLMEZZO
GORIZIA
PORDENONE

ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G.
al personale amministrativo interessato

SEDE
SEDE

e, per conoscenza,

al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
ai colleghi Sostituti

SEDE
SEDE

**OGGETTO: adempimento indicato dall'art. 408 comma 3 bis c.p.p.
– frequenti errori nella prassi esecutiva –
DIRETTIVA**

Come noto, la persona offesa di qualunque reato ha diritto di chiedere, nella sua istanza punitiva ovvero con atto successivo, di voler essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero: ne discende che, qualora tale richiesta non sia stata effettuata, questo Ufficio non è tenuto ad avvisare detta persona offesa che il Pubblico Ministero ha presentato richiesta di archiviazione e che l'interessato può prendere visione degli atti e presentare opposizione entro venti giorni.

Un'eccezione a tale regola generale è imposta dall'art. 408 comma 3 bis c.p.p., il quale testualmente dispone che **“per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.”**

Tale avviso, dunque, va effettuato anche alle persone offese che non abbiano chiesto d'essere avvisate della richiesta d'archiviazione da parte del P.M.; esso non è prescritto per qualsiasi reato, ma solo per i seguenti:

1. furto con introduzione in un luogo di privata dimora ex art. 624 bis primo comma c.p.;
2. furto con strappo (o “scippo”) ex art. 624 bis secondo comma c.p.;
3. reati commessi con violenza alla persona, e cioè (con elencazione esemplificativa) i reati di cui agli artt.
 - 581 c.p.;
 - 582 c.p. comunque aggravato;
 - 609 bis e seguenti c.p.;
 - 610 c.p.;
 - 614 ultimo comma c.p.;
 - 628 c.p.;
 - 629 c.p.;
 - 634 c.p.;
 - 635 primo comma c.p. .

Dunque esclusivamente per le ipotesi di reato ora indicate, e non per altre, ha un concreto significato la cautela, che questo Ufficio ha già raccomandato, di apporre nella parte conclusiva di ogni verbale di denuncia o di dichiarazioni della persona offesa, la seguente dicitura (ovvero altra avente simile significato):

“Prendo atto che la legge prevede che il Pubblico Ministero debba obbligatoriamente avvisarmi, ex art. 408 comma 3 bis c.p.p., nel caso intenda chiedere l’archiviazione del presente procedimento, e che in tal caso entro trenta giorni io possa prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Rinuncio fin d’ora a tale avviso qualora la richiesta di archiviazione venga formulata per essere rimasti ignoti gli autori del reato ovvero, per i soli reati perseguibili a querela, qualora la richiesta di archiviazione venga formulata per mancanza di tempestiva querela da parte mia”.

Nell’esperienza pratica, invece, lo scrivente ha constatato che tale dicitura viene apposta in molti verbali di denuncia per le più varie ipotesi di reato, come ad esempio quelle ex art. 635 c.p. o ex artt. 624, 625 c.p. o ancora ex art. 640 ter c.p. e/o ex art. 615 ter – fattispecie queste ultime, fra l’altro, di competenza distrettuale, sicché la presente direttiva va necessariamente inviata a tutti gli Uffici del distretto –.

L’apposizione di tale inutile dicitura per i reati diversi da quelli sopra indicati non ha un effetto neutro, poiché induce la persona offesa a ritenere d’avere diritto a quell’avviso, che invece non è previsto nel suo caso: e perciò, quando la persona offesa affermi di non voler rinunciare all’avviso (che non le spetterebbe), questo Ufficio, dovendo interpretare tale affermazione come espressa richiesta di essere informata dell’archiviazione, viene gravato di una formalità non prevista dalla legge e resasi necessaria soltanto a causa della scorretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del relativo problema.

Ciò premesso, raccomando attenzione e prudenza nell’apposizione della sopraindicata dicitura esclusivamente per i reati previsti dall’art. 408 comma bis c.p.p., e non per gli altri.

Da ultimo, reitero due indispensabili precisazioni, concernenti esclusivamente i reati previsti dall’art. 408 comma bis c.p.p.:

- se l’avviso obbligatorio è rinunciabile, ciò non significa che la persona interessata debba per forza rinunciarvi: se dunque la parte lesa, dopo essere stata da voi invitata in tal senso, voglia comunque essere avvisata pure nei casi sopra indicati, è nel suo pieno diritto: pertanto l’ufficiale di p.g. procedente lo farà constare a verbale;
- la rinuncia all’avviso obbligatorio riguarda solo i procedimenti a carico di ignoti o quelli in cui la persona offesa non intenda presentare querela: dunque, tanto nel caso in cui si sia in presenza di un autore già identificato quanto nel caso in cui la persona offesa presenti querela, tale dicitura è completamente inutile e pertanto non occorre apporla.

Si raccomanda di voler portare a conoscenza della presente direttiva con opportuna urgenza tutti i comandi, gli uffici e le articolazioni dipendenti, invitandoli ad adeguarsi immediatamente e ringraziando fin d’ora i destinatari per l’indispensabile attiva collaborazione.

La presente direttiva verrà pure pubblicata sul sito Internet dell’Ufficio.

Trieste, 31 agosto 2021

Il Procuratore distrettuale della Repubblica
Antonio De Nicolo

